

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 con il quale è stata istituita l'Imposta comunale sugli immobili;

VISTO l'art. 172 – 1° comma – lettera e) del D. Lgs. 267/2000 che prevede fra gli allegati al bilancio le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

VISTO il comma 156 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che modifica l'art. 6 - comma 1 - del sopracitato Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, ed attribuisce la competenza a determinare le aliquote I.C.I. al Consiglio Comunale;

RICHIAMATO il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che stabilisce il termine per deliberare le tariffe e le aliquote entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che, in caso di mancata approvazione entro tale termine, saranno automaticamente prorogate quelle in vigore l'anno precedente;

RICHIAMATO il decreto legge 17 dicembre 2010 (G.U. nr. 300 del 24/12/2010) con il quale il Ministero dell'Interno aveva differito al 31 marzo 2011 il termine per la deliberazione, da parte degli Enti Locali, del bilancio di previsione per l'anno 2011;

DATO ATTO che con decreto legge 16 marzo 2011, pubblicato sulla G.U. n.70 del 26/03/2011 il termine di cui sopra è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2011;

ATTESO che con propria deliberazione nr. 16 del 7 maggio 2010, esecutiva a norma di legge, sono state determinate le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2010, nelle seguenti misure:

- **Aliquota** nella misura del 6,50‰ (sei e cinquanta per mille) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi in esso residenti e relative pertinenze, se ancora soggetti all'imposta (come le unità abitative censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- **Aliquota** nella misura del 6,50‰ (sei e cinquanta per mille) per le unità immobiliari locate con contratto registrato a persone fisiche e da queste utilizzate come abitazione principale;
- **Aliquota** nella misura del 6,50‰ (sei e cinquanta per mille) per gli immobili iscritti in catasto alla cat. D2, per i motivi meglio indicati in premessa;
- **Aliquota** nella misura del 7,00‰ (sette per mille) per tutti gli altri immobili;
- **Detrazione d'imposta** di Euro 103,29 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di cui alla lettera a) del punto precedente;
- **Maggiore detrazione** di Euro 258,23 per le unità immobiliari, se ancora soggette all'imposta, adibite ad abitazione principale dei nuclei familiari aventi a carico un portatore di handicap e/o inabile civile, con una percentuale di inabilità del 100%;

ATTESO che l'art. 1, comma 123, della Legge n. 220 del 13 dicembre 2010 stabilisce che: *"Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle Regioni e degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, ...omissis...fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.)..."*

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2011 le aliquote e detrazioni I.C.I. nelle stesse misure previste nell'anno 2010;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3 del 23 gennaio 2004, esecutiva a norma di legge, con la quale è stata approvata la tabella di stima di massima dei terreni edificabili ai fini dell'applicazione dell'I.C.I.;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 26 febbraio 1999 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 1 del D. L. nr. 93 del 27 maggio 2008, che dispone che a decorrere dall'anno 2008 è esente dall'imposta l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le sue pertinenze;

RICHIAMATA la propria deliberazione nr. 44 del 31 ottobre 2008, esecutiva a norma di legge, con la quale venivano individuati gli immobili assimilati all'abitazione principale ai fini della sopra richiamata esenzione dall'imposta;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 della normativa predetta;

CON voti unanimi e palesi;

DELIBERA

- 1) di confermare, per l'anno 2011, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nelle seguenti misure:
 - a) 6,50‰ (sei e cinquanta per mille) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi in esso residenti e relative pertinenze, se ancora soggetti all'imposta (come le unità abitative censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
 - b) 6,50‰ (sei e cinquanta per mille) per le unità immobiliari locate con contratto registrato a persone fisiche e da queste utilizzate come abitazione principale;
 - c) 6,50‰ (sei e cinquanta per mille) per gli immobili iscritti in catasto alla cat. D2, per i motivi meglio indicati in premessa;
 - d) 7,00‰ (sette per mille) per tutti gli altri immobili;
- 2) di confermare, per l'anno 2011, in Euro 103,29 la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di cui alla lettera a) del punto precedente;
- 3) di confermare, per l'anno 2011, in Euro 258,23 la maggior detrazione per le unità immobiliari, se ancora soggette all'imposta, adibite ad abitazione principale dei nuclei familiari aventi a carico un portatore di handicap e/o inabile civile, con una percentuale di inabilità del 100%;
- 4) di confermare, per l'anno 2011 la tabella di stima di massima dei terreni edificabili ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. indicata nell'allegato "A" alla deliberazione consiliare n. 3 del 23 gennaio 2004, esecutiva a norma di legge;
- 5) di incaricare il Responsabile dell'Area Contabile della pubblicazione della presente deliberazione sul sito Internet del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze così come da istruzioni diramate dalla circolare del suddetto Ministero in data 16.04.2003 n. 3/DPF.

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000.